

RAPPORTO DI VALUTAZIONE

In applicazione agli Standard Internazionali di Valutazione (IVS), al Codice delle Valutazioni Immobiliari edito da Tecnoborsa ed alle Linee guida ABI per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

*GIUDICE DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE
DOTT.SSA LAURA DI BERNARDI*

ESPERTO INCARICATO
Geom. Lucio Maria Farinella
Via XX Settembre,7
Tel. 3487496860
Mail Pec. luciomaria.farinella@geopec.it

- ATTI ABILITATIVI URBANISTICI

Petralia Sottana 07/07/2018

L'Esperto nominato





COMUNE DI CASTELDACCIA

PROVINCIA DI PALERMO

NULLA OSTA PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI

IL SINDACO

Vista la domanda presentata dal Sig. ARIETARIO GIOVANNI
 nato il 23-1-1928 residente a Casteldaccia
 Via Ugheria n. 15, tendente ad ottenere il rilascio di
 licenza edilizia per poter eseguire lavori di costruzione edili (1) Sopraelevazione di n. 2
piani al fabbricato sito nel viale del porto n. 15. Totale
metri n. 5 e circa PT. 1.82° piano =

Visti i disegni, il tipo di frazionamento e la planimetria allegate alla domanda;
 Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario emesso in data 25-9-72
 Visto il parere favorevole del Tecnico comunale emesso in data 30-9-72
 Visto il nulla osta N. 2 del 2 emesso dalla Soprintendenza ai Monumenti per la Sicilia Occidentale;
 Visto il nulla osta N. 2 del 2 emesso dal Compartimento A.N.A. di Palermo e quello N. 2 del 2 emesso dalla Capitaneria di Porto di Palermo
 Visto che nella costruzione vi sono strutture in cemento armato per cui a norma della legge 16-11-19 n. 2229 copia del progetto in data 2 è stata presentata alla Prefettura di Palermo per la prescritta autorizzazione delle strutture in C.A.;
 Visto che l'opera è stata progettata, per come si rileva dal progetto di esecuzione, in armonia al disposto dal capo IV del titolo II della legge 17-8-1962 n. 1150 e degli articoli 17, 18 e 19 della legge 6-8-1967 n. 765 all'art. 4 del Decreto Ministeriale 1-4-1968;
 Vista la dichiarazione impegnativa per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire nel lotto di terra nel quale dovrà sorgere la costruzione;
 Visto l'art. 7 della legge 5-3-1963 n. 246;
 Viste le norme di cui al R.D. 22-11-1937 n. 2105 sulla disciplina delle costruzioni in zone asismiche di 1° e 2° categoria;
 Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia locale e tutela delle strade comunali;
 Vista la denuncia relativa alle imposte di consumo sul materiale da costruzione edilizia che verrà impiegato;
 Vista la legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934 n. 383;
 Viste le disposizioni sancite dal Codice Civile, libro terzo, in materia di proprietà edilizia;
 Viste le leggi sulla prevenzione infortuni 27-4-1955 n. 547; 7-1-1956 n. 164; 13-9-1956 n. 302;
 Visto il bollettino di versamento N. * del * L. * Cassa Previdenza Ingeg.
 Visto il bollettino di versamento N. 52 del 11-8-73 L. 2000 Cassa Previdenza Geom.
 Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 5-10-72
 verbale N. 6 /1972.

(1) INDICARE: Nuova costruzione di un fabbricato per civile abitazione comprendente (appartamenti N., seminterrato, piani fuori terra N. e precisamente 1°, 2°, 3° ecc.) da sorgere in Via Contrada raffigurato nel foglio di mappa N. particella esteso in mq. edificabile mq. volume mc., oppure demolizione e ricostruzione della casa di proprietà del richiedente sito in Via

CONCEDE LICENZA

Al Sig. PARIETARIO GIOVANNI per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale ed in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte, perchè la costruzione dell'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato;

Dovranno essere inoltre osservate le prescrizioni sotto riportate.

- 1) Che siano salvi, riservati e rispettati I DIRITTI DI TERZI in ogni fase di esecuzione dei lavori;
- 2) Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose ed assicurare quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- 3) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 4) Per eventuale occupazione di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione del Comune. Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta del Comune, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 5) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve dare contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 6) Gli assiti di cui al paragrafo 3) od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta l'altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;
- 7) A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;
- 8) L'Ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
- 9) L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati dal funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei lavori;
- 10) E' severamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle più gravi sanzioni comminate dalla legge;
- 11) Che siano osservate le norme e le disposizioni di cui al R.D. 16-11-1939 n. 2229 sulle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato; nonchè le prescrizioni costruttive di cui alla legge 26-11-1962 n. 1684;
- 12) La presente, unitamente ad una copia del progetto approvato, devono essere tenuti nel cantiere di lavoro ed essere esibiti ad ogni richiesta da parte di funzionari o agenti incaricati del servizio di sorveglianza delle costruzioni edili;
- 13) Il titolare della licenza, il Direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza. (Ultimo comma art. 10, legge 6-8-1967 n. 765);
- 14) Con la presente licenza i lavori si possono iniziare entro un anno dalla data di rilascio, non provvedendovi entro detto termine la presente non ha più nessuna validità.

la presente è valida 360 giorni

Alla presente si allegano, in restituzione, un esemplare di ciascuno dei disegni presentati munito di regolare visto di approvazione.

Casteldaccia, li 12-11-73



IL SINDACO
L'ASSESSORE DELEGATO

[Handwritten signature]